

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda civile

N. 10 sub 8 /2013

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Albert V. Vella	Giudice
dott. Elena Rossi	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 19-7-2013

DA

Rag. **NICOLÒ CORSO** (Avv. **Benedetto Collierone** e **Benedetta Collierone**
Russo)

- opponente -

CONTRO

FALLIMENTO **ITALERIGLIATI** SPA IN LIQUIDAZIONE
(avv. **Mario Baccella**)

- opposto -

In punto: opposizione allo stato passivo

Il Tribunale,

letti gli atti di causa,

vista la documentazione allegata dalle parti,

premesso che:

- **Nicolò Corso** ha impugnato il decreto di esecutività dello stato

N. 4528/2013



Fallimenti e Società.it

passivo nella parte che ha escluso il credito di E. 95.143,03 richiesto in via privilegiata per prestazioni professionali (compilazione dichiarazione iva 2012 con visto di conformità, consulenze varie e continuative, attività di preparazione per la domanda di concordato preventivo);

- Il rag. **Corsini** a sostegno dell'opposizione ha dedotto che il provvedimento di esclusione, basato sulla generica affermazione di gravi inadempienze, è privo di motivazione e che è necessario instaurare il contraddittorio per l'accertamento di eventuali profili di responsabilità;

- Il rag. **Corsini** ha allegato al ricorso ex art. 98 L.F. (né copia della domanda di insinuazione al passivo né il provvedimento impugnato, né documenti attestanti le prestazioni eseguite e l'esattezza dell'adempimento);

- Il Fallimento si è costituito eccependo che il creditore non aveva dato prova delle prestazioni eseguite né con l'insinuazione, né con l'opposizione, in via subordinata che vi erano state gravi inadempienze nell'esecuzione e, infine, l'inammissibilità per mutamento della domanda avendo il rag. **Corsini** dedotto nell'istanza di ammissione di aver svolto la funzione di revisore legale della fallita mentre nell'opposizione di aver posto in essere attività di preparazione della domanda di ammissione al concordato preventivo;

Con le note difensive depositate in sede di udienza, l'opponente ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale sullo svolgimento

dell'attività e sulla regolarità degli adempimenti;

ritenuto che:

- 1) la parte che propone l'opposizione allo stato passivo abbia l'onere di versare in causa i documenti su cui si fonda la pretesa e che debba escludersi che, in difetto, possa provvedervi - d'ufficio o su istanza della parte stessa - il Tribunale (Cass. 22711/2010, 6621/2010, 24415/2009);
- 2) il rag. **Corsio** non ha prodotto alcun documento ed è, quindi, incorso nella decadenza di cui all'art. 99, 2° comma n. 4 l.f., non potendo l'opponente nel corso del giudizio ex art. 98 l.f. produrre altri documenti, diversi da quelli prodotti con il ricorso in opposizione (Cass. 6621/2010) o supplire con una richiesta tardiva di prova testimoniale (peraltro su capitoli non idonei a fondare gli assunti del ricorrente);
- 3) le deduzioni (formulate in subordine nell'atto di costituzione) della Curatela in ordine alle gravi inadempienze del rag. **Corsio** non valgono quale ammissione circa l'an delle prestazioni, non avendo comunque il Curatore la disponibilità del diritto controverso (nell'ambito della verifica del passivo agisce quale terzo) ed essendo onere del creditore provare il fondamento della pretesa;
- 4) non ricorre, infine, la nullità del decreto impugnato essendo lo stesso suscettamente motivato come previsto dall'art. 96 l comma l.f.;

L'opposizione va quindi respinta e il rag. **Corsio** in ragione della soccombenza, condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, a favore del Fallimento opposto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe,

I) respinge l'opposizione,

II) condanna l'opponente a rifondere al Fallimento opposto le spese di causa, che liquida in € 2.200,00 per competenze professionali oltre cpa ed iva.

Deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 12 - 12 - 13

Il Presidente est.

IL CANCELLIERE
Dott. Manuela LOPEZ

Depositato in cancelleria
13 DIC. 2013

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Dott. Manuela LOPEZ

FATTE COMUNICAZ
VIA FAX 12/11/13